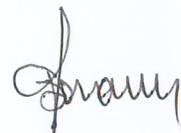


**Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure relative
all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice
dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 7.6.2016



Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

**Capo I
(Disposizioni generali)**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina le disposizioni a valenza transitoria relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Azienda, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come "Codice", con particolare riferimento ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Il regolamento è redatto in conformità alle linee guida attuative predisposte dall'ANAC, in fase di consultazione ed in particolare alla linea "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Servizi dell'Azienda, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, e 9.

**Articolo 2
(Programmazione)**



1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Azienda individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
2. L'Azienda procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21, comma 8 del Codice.

3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l'Azienda applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

4. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa dell'Azienda elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:

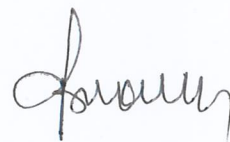
- a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;
- b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;
- c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a **Consip S.p.a.** o al soggetto aggregatore regionale (qualora esistente), anche quando il fabbisogno specifico sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.

Capo II

(Procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie comunitarie)

Articolo 3

(Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie)



1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 35 del Codice è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

- a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a.;
- b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza.

2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:

- a) per importi **superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro**, attraverso l'effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da **Consip S.p.a.** o, in termini equivalenti, di ordini diretti a

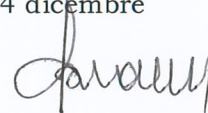
valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (qualora esistente);

b) per importi **superiori a 40.000 euro** e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati **nell'allegato IX al Codice**, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip S.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (qualora esistente).

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2,

a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da **Consip S.p.a.** o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (qualora esistente), in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;

b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da **Consip S.p.a.** o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.



4. L'Azienda può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d'importo **superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, ove attivi, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

5. Qualora l'Azienda rilevi,

a) che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:

a.1.) radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;

a.2.) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;

procede:

a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice; ovvero, conformemente a quanto previsto dalla determinazione **dell'ANAC n. 12/2015**, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000,00 Euro.

b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi obbligatoriamente:

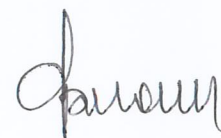
b.1.) mediante ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice;

b.2.) oppure con svolgimento delle procedure ordinarie di cui all'art. 36 comma 2 lett.b).

6. Qualora l'Azienda rilevi che non sono disponibili gli strumenti elettronici per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di valore prevista dall'articolo 37, comma 2 del Codice, compresa tra **150.0000** euro e **1.0000.000** di euro procede obbligatoriamente mediante:

a) ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento delle procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice;

b) oppure, svolgimento di procedure ordinarie di cui all'art. 36 comma 2 lett. c).



7. Per l'acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dai commi precedenti, l'Azienda nella fascia di valore prevista dall'articolo 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede mediante:

a) svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice;

b) svolgimento delle procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice attraverso la Centrale di committenza;

c) svolgimento delle procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice in aggregazione con altre amministrazioni;

d) svolgimento di procedure ordinarie ai sensi dell'articolo 95 del Codice.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Azienda in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'articolo 38 del Codice.

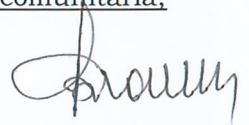
Articolo 4

(Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore inferiore ad 1.000.000 di Euro)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 9 del Codice, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice stesso avviene tramite:

a) indagini di mercato effettuate dall'Azienda o per essa dalla Centrale di committenza mediante avviso pubblicato sul profilo del committente (sezione "Bandi di gare e concorsi" del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso indica il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;

b) mediante estrazione da un elenco di operatori economici formato con le modalità di cui ai successivi commi da 4 a 12, per come specificato dalla linea guida dell'ANAC relativa a Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.



2. Qualora l'Azienda intenda invitare alla procedura un numero ristretto di operatori economici a fini di snellimento delle procedure e comunque in numero sempre superiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'avviso di cui al precedente comma 1 specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.

3. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'azienda unitamente all'esito della procedura di affidamento.

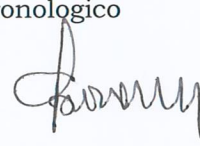
4. L'Azienda può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del Codice, con validità temporale annuale.

5. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Azienda.

6. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi con durata pari a quella dell'elenco aperto, sul sito internet dell'Azienda, nella sezione “Bandi di gare e concorsi”.

7. L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare l'assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 80 del Codice. La dichiarazione del possesso dei requisiti è facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'Azienda allegati all'avviso pubblico facendo ricorso al DGUE.

8. L'ordine di inserimento delle Imprese richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.



9. L'elenco è approvato con specifico provvedimento dopo il termine di trenta giorni dalla sua prima pubblicazione. Con cadenza annuale l'Azienda approva i provvedimenti di aggiornamento dell'elenco, sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente.

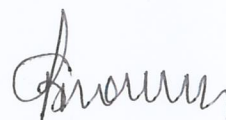
10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a)** qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- b)** quando l'Impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- c)** quando ricorra, per l'Impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
- d)** qualora per l'Impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'articolo 80 del Codice.

11. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, mediante estrazione dall'elenco disciplinato dai precedenti commi da 4 a 10, avviene mediante sorteggio almeno del numero minimo di operatori economici richiesto per le procedure di cui all'articolo 36 del Codice, se in tal numero o superiore qualificati, o attingendo all'elenco con operazione selettiva automatizzata. L'operazione di sorteggio o di estrazione mediante operazione selettiva automatizzata deve essere specificamente documentata dal Responsabile del procedimento con apposito verbale. In tale ipotesi, l'Azienda, rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alle disposizioni in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53 comma 2 lett. b) del Codice.

12. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla consultazione, può essere realizzata altresì mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.

Articolo 5
(Criterio di rotazione)



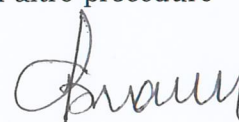
1. In ragione dell'espressa previsione dell'articolo 36 comma 2 lett b), l'Azienda è tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Pertanto l'Azienda deve favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di sei mesi dall'affidamento.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione, in base all'articolo 36 del Codice, l'Azienda può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.

4. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati per estrazione da elenchi appositamente predisposti dall'Azienda, il principio di rotazione si applica ai soggetti selezionati per le procedure di consultazione o per procedure di affidamento diretto, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6, effettuate dall'inizio dell'esercizio cui si riferisce la procedura indetta, per i quali sussiste l'impossibilità di prendere parte al confronto per due procedure consecutive.

5. In relazione al precedente comma 4, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell'elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi 2 e 4, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.



6. Qualora l'Azienda inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

Articolo 6

(Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali)

1. L'Azienda può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere **rese con carattere di urgenza** che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia

stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Azienda, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Azienda, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario;

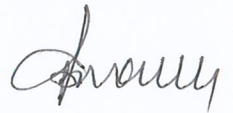
b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario.

Capo III

(Procedure per l'affidamento di appalti di valore compreso tra 1.000.000 di euro e le soglie comunitarie)

Articolo 7

(Pubblicità delle procedure in ambito nazionale)



1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice, gli avvisi e i bandi relativi alle gare e alle procedure per l'affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie sono pubblicati in ambito nazionale:

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

b) sul «profilo di committente» della stazione appaltante;

c) entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

d) dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

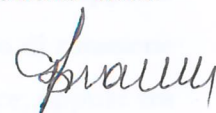
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del Codice, le spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti dei bandi sui quotidiani nazionali e a diffusione locale sono rimborsate entro sessanta giorni dall'aggiudicazione dall'affidatario all'Azienda, che ne indica l'importo nel bando o nel disciplinare di gara.

Articolo 8

(Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice stesso.



2. la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente / Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma dal Dirigente Responsabile di cui al precedente comma 2.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

tenendo conto delle normative settoriali che definiscano specifici modelli aggregativi su base territoriale, e 39 del Codice.

Capo V

(Disposizioni relative alla stipula dei contratti)

Articolo 10

(Stipula contratti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro)

Ai sensi dell'articolo 32 , comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nelle facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata. Per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett b) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 11

(Stipula contratti per affidamenti di importo superiore a 40.000 Euro)

Ai sensi dell'articolo 32 , comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 Euro, a pena di nullità, avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero, modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata. Ai sensi dell'articolo 32 comma 10 del Codice, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell' ANAC inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.
2. L'Azienda attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.

